

Determinazione 16 ottobre 2014, n. 6/2014

DIFFIDA AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER I SOGGETTI PER I QUALI NON SI DISPONE DEGLI ATTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE ANNUALITÀ 2012, 2013, 2014 E 2015.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

Il 16 ottobre 2014

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR come modificata e integrata (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione del 7 agosto 2013, 356/2013/R/IDR (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione del 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR (di seguito documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013,avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID).

Considerato che:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal

soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.”.

Considerato, anche, che:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori.

Considerato, inoltre, che:

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero

laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;

- il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi – ai sensi del comma 6.8 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR - nonché con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR - e con i punti 1 e 2 della deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) affinché proceda alla diffida dei gestori in caso di mancato invio delle informazioni e dei dati necessari ai fini tariffari, nonché degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria per le annualità, rispettivamente, 2012-2013 e 2014-2015;
- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni n. 1/2013 DSID e n. 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con determinazioni n. 2/2014 DSID e n. 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2, della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR.

Considerato, altresì, che:

- nonostante i termini previsti dalla vigente regolazione per l'invio dei dati e per la predisposizione tariffaria da parte dei soggetti competenti siano ampiamente decorsi, l'Autorità ha ad oggi riscontrato, nell'ambito dell'anagrafica operatori, la presenza di:
 - 5 soggetti i quali non hanno trasmesso alcuna informazione all'Autorità in relazione alle tariffe per i soli anni 2012 e 2013 (Allegato A);
 - 275 soggetti i quali non hanno trasmesso alcuna informazione all'Autorità in relazione alle tariffe per i soli anni 2014 e 2015 (Allegato B);
 - 246 soggetti i quali non hanno trasmesso alcuna informazione all'Autorità in relazione alle tariffe per l'intero periodo 2012 - 2015 (Allegato C);
- non risultano presenti nell'anagrafica operatori 936 soggetti per i quali, peraltro, non sono state trasmesse informazioni, per uno o più servizi, in relazione alle tariffe per l'intero periodo 2012 – 2015 (Allegato D).

Ritenuto che:

- sia opportuno, anche al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa nonché la certezza delle tariffe applicate agli utenti, diffidare i soggetti di cui agli Allegato A, Allegato B, Allegato C e all'Allegato D all'osservanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, dei propri obblighi in materia di predisposizione tariffaria per ciascuna delle annualità interessate, con l'avvertenza che, in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro tale termine, l'Autorità procederà alla determinazione d'ufficio delle tariffe ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- sia opportuno, ai fini di cui al precedente alinea, esplicitare le modalità di trasmissione delle informazioni, dei dati e dei documenti richiesti ai fini dell'approvazione delle tariffe per il biennio 2012-2013, ovvero per il biennio 2014-2015;
- sia necessario specificare che la citata determinazione d'ufficio delle tariffe non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del d.lgs. 267/00, i quali – se ricompresi negli allegati alla presente determinazione – possono dunque segnalare all'Autorità entro 30 giorni l'esistenza della riferita procedura di riequilibrio, trasmettendo all'uopo – con le medesime modalità – la propria proposta tariffaria volta ad assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei servizi

DETERMINA

1. di diffidare i soggetti di cui all'Allegato A, Allegato B, Allegato C e all'Allegato D all'osservanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, dei propri obblighi in materia di predisposizione tariffaria per ciascuna delle annualità interessate, con l'avvertenza che, in caso di protratta

- inosservanza degli obblighi entro tale termine, l'Autorità procederà alla determinazione d'ufficio delle tariffe ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 e che, in tali casi, la quota parte dei costi di funzionamento del soggetto competente, di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, sarà posta pari a zero;
2. di disporre che, ai fini della trasmissione di cui al precedente comma 1, i soggetti competenti e i gestori che non abbiano ancora provveduto in tal senso provvedano alla registrazione presso l'anagrafica dell'Autorità;
 3. di disporre che, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui al comma 1 che, alla data del 31 luglio 2012, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, il Metodo tariffario CIPE provvedano all'invio dei dati, dei documenti e delle informazioni dettagliate con determinazione 2/2012 TQI esclusivamente nei formati elettronici predefiniti dall'Autorità¹ e comunicati tramite le apposite procedure automatiche disponibili via *extranet*, all'indirizzo <https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati/main/indexRaccolte>, compilando la raccolta dati denominata "Raccolta dati Gestioni exCIPE";
 4. di disporre che ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, i soggetti di cui al comma 1 provvedano alla trasmissione degli schemi regolatori, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d) della delibera 643/2013/R/IDR tramite apposita procedura disponibile via *extranet*, all'indirizzo <https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati/main/indexRaccolte>, compilando la raccolta dati denominata "Tariffe idriche 2014-2015: istanze ai sensi articolo 5.5 del. 643/2013/R/IDR"² e utilizzando gli schemi-tipo pubblicati con determinazione 3/2014 DSID;
 5. di precisare che, laddove ne ricorrano i presupposti e in particolare nel caso di omessa trasmissione delle informazioni, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sono applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni, ai Prefetti e agli Enti di governo dell'Ambito interessati, nonché alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility;
 7. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 16 ottobre 2014

Il Direttore
Lorenzo Bardelli

¹ Con riferimento agli anni 2012 e 2013, l'apposita modulistica è scaricabile all'indirizzo: <http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/12/120808.htm>

² Con riferimento agli anni 2014 e 2015, la modulistica da compilare è disponibile direttamente sul portale dedicato.